

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)528

Vol. 1976/0161

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 528 def.

Bruxelles, 7 ottobre 1976.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi nelle
scuole

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROPOSTA DI

Regolamento (CEE) n. ... /76 del Consiglio
del ...

relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi nelle scuole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 26, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 26, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, può essere deciso un contributo comunitario al finanziamento di programmi per la cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi nelle scuole, se tali programmi rispondono a determinate condizioni;

considerando che, data la situazione dei mercati dei prodotti lattiero-caseari ed allo scopo di ampliare le possibilità di smercio di tali prodotti, è opportuno incoraggiare siffatti programmi e prevedere un contributo comunitario al loro finanziamento; che, per conferire alla misura la massima efficacia, occorre definire sul piano comunitario i beneficiari, il quantitativo giornaliero massimo e le caratteristiche del latte distribuito;

considerando che al contributo finanziario della Comunità deve corrispondere una partecipazione importante degli Stati membri, che si tratti del bilancio dello Stato o di quello delle collettività regionali o locali interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13

(2) GU n. L 67 del 15.3.1976, pag. 9

Articolo 1

1. La Comunità contribuisce, dall'inizio della campagna lattiera 1977/1978, al finanziamento di programmi degli Stati membri relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte agli allievi nelle scuole.
2. Il contributo comunitario è pari al 50 % del prezzo indicativo del latte.

Articolo 2

Il contributo comunitario è subordinato alle seguenti condizioni:

1. Il programma è stabilito ed attuato dallo Stato membro o da un'autorità regionale o locale.
2. I beneficiari del programma sono gli allievi di istituti prescolastici o scolastici; o di centri di apprendistato, esclusi gli istituti di istruzione superiore.
3. Il contributo comunitario riguarda soltanto il latte intero e il latte intero al cioccolato, pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT. Altri requisiti, riguardanti in particolare la qualità al momento dell'utilizzazione, possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 3.
4. Il latte viene consegnato all'istituto scolastico nei limiti di 0,25 litri per allievo e per giorno di scuola.
5. Il contributo finanziario delle pubbliche autorità ^{nazionali} è almeno il 50% di quello della Comunità. In condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 3, esso può consistere in una sovvenzione che permetta di dotare gli istituti scolastici del materiale necessario per il deposito e la distribuzione del latte.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione,